



COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
del Mare - D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali

Prot. n. **19231**

Pace del Mela, 19 novembre 2015
E. prot. DVA - 2015 - 0029224 del 23/11/2015

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

E p.c. Al responsabile del procedimento
Dr.ssa Carmela Bilanzone
e-mail: dva-2@minambiente.it

Oggetto: Invio Delibera di Giunta Municipale n.256 del 18 novembre 2015, avente per oggetto: «Procedura di V.I.A. - A.I.A. presentata da Edipower S.p.a. relativamente al progetto "Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME): Progetto Impianto di Valorizzazione Energetica di CSS" - Approvazione Osservazioni ex art. 24 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.»

Con la presente si invia la Delibera in oggetto, contenente le **osservazioni e le proposte** sull'istanza per l'avvio di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), presentata dalla ditta EDIPOWER S.p.A. in data 22 settembre 2015 al MATTM, del progetto "Impianto di Valorizzazione Energetica di CSS" da realizzarsi presso la Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela.



Il Sindaco
Prof. Giuseppe Sciotto



DG Salvaguardia

Da: Segreteria Comune di Pace del Mela <segreteria@pec.comune.pace-del-mela.me.it>
Inviato: venerdì 20 novembre 2015 10:50
A: dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it
Oggetto: TRASMISSIONE DELIBERA DI GM. 256 DEL 18/11/2015 - PROCEDURA VIA - AIA - EDIPOWER
Allegati: osservazioni su valutazioni impatto edipower.pdf

COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

Si trasmette in allegato la nota prot. 19231 del 19/11/2015, a firma del Sindaco Prof. Sciotto Giuseppe, unitamente alla delibera di Giunta Comunale n. 256 del 18/11/2015



COMUNE DI PACE DEL MELA
PROVINCIA DI MESSINA

Prot. n. **19231**

Pace del Mela, 19 novembre 2015

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
PEC: DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

E p.c. Al responsabile del procedimento
Dr.ssa Carmela Bilanzone
e-mail: dva-2@minambiente.it

Oggetto: Invio Delibera di Giunta Municipale n.256 del 18 novembre 2015, avente per oggetto: «Procedura di V.I.A. - A.I.A. presentata da Edipower S.p.a. relativamente al progetto "Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME): Progetto Impianto di Valorizzazione Energetica di CSS" - Approvazione Osservazioni ex art. 24 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.»

Con la presente si invia la Delibera in oggetto, contenente le **osservazioni e le proposte** sull'istanza per l'avvio di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), presentata dalla ditta EDIPOWER S.p.A. in data 22 settembre 2015 al MATTM, del progetto "Impianto di Valorizzazione Energetica di CSS" da realizzarsi presso la Centrale Termoelettrica esistente di San Filippo del Mela.



Il Sindaco
Prof. Giuseppe Sciotto

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI PACE DEL MELA - (Prov. ME)

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 256 DEL REG. DEL 18/11/2015	OGGETTO: Procedura di V.I.A. – A.I.A. presentata da Edipower S.p.A. relativamente al progetto “Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME): Progetto impianto di Valorizzazione Energetica di CSS” – Approvazione osservazioni ex art. 24 comma 4 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..
---------------------------------------	--

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese Novembre di alle ore 10,00 e s. nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

			PRESENTI	ASSENTI
1- SCIOTTO	Giuseppe	Sindaco	X	
2- CALDERONE	Natale	“	X	
3- LA MALFA	Mario	“	X	
4- PANDOLFO	Santina	“	X	

Fra gli assenti sono giustificati: _____

Partecipa il Segretario Comunale reggente Dott.ssa Carugno Anna Maria;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;
- Vista la proposta a firma del Sindaco;
- Esaminata la stessa e riscontrata la regolarità;
- Vista la normativa in materia;
- Vista la L.R. N° 30/2000;
- Visto che il Responsabile del Servizio interessato, ha espresso parere favorevole sulla regolarità tecnica;

- Visto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole sulla regolarità contabile, nonché sulla relativa copertura finanziaria resa ai sensi dell'art. 13 L.R. 03 Dic. 91 n° 44;
- Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;
- Ad unanimità di voti espressi nella forma di legge;

DELIBERA

- Di approvare la suindicata proposta che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale e che qui di seguito si intende letteralmente trascritta.
- Quindi, stante l'urgenza degli atti consequenziali, con successiva e separata votazione, resa all'unanimità;

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 16 della L.R. N° 44/91 e dell'art. 134 del D.L.vo n. 267/2000.



COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Il Sindaco **Giuseppe Sciotto**.

Oggetto: Procedura di V.I.A. - A.I.A. presentata da Edipower S.p.a. relativamente al progetto "Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME): Progetto Impianto di Valorizzazione Energetica di CSS" - Approvazione Osservazioni ex art. 24 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

PREMESSO CHE:

- la Società Edipower S.p.a. ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare istanza ex art. 23 D.lgs. 152/2006 per l'avvio della procedura di V.I.A. per la realizzazione di un Impianto di Valorizzazione Energetica del CSS all'interno della Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela.
- in data 18 settembre 2015, presso il protocollo del Comune di san Filippo, al n.11352, la società Edipower ha depositato la documentazione per la pubblica consultazione relativa alla procedura in oggetto.
- con avviso pubblicato sulle testate de *Il Sole 24 ore*, *Gazzetta del Sud* e *Giornale di Sicilia*, in data 22.09.2015, è stata data comunicazione dell'avvenuto deposito del S.I.A. e dei connessi elaborati progettuali, ed è stato avviato il periodo di 60 giorni dal deposito per la presentazione di "osservazioni" da parte di soggetti interessati.

CONSIDERATO CHE:

- il territorio del Comune di Pace del Mela rientra nell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale ai sensi del D.A. n. 50/GAB del 04.09.20012 della Regione Siciliana, a causa della presenza di insediamenti industriali di notevoli dimensioni; a maggior evidenza della grave situazione ambientale e dei rischi per la salute pubblica, il territorio comunale è stato, altresì, inserito nella perimetrazione del "Sito di Interesse Nazionale per le Bonifiche dell'Area Industriale di Milazzo", con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 Agosto 2006;

- dopo oltre un decennio dalla dichiarazione di Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale e dopo ben otto anni dall'individuazione del sito sul quale operare le bonifiche ed il risanamento ambientale, nulla è stato fatto;
- gli eccessi di morbosità e mortalità, rispetto alle medie attese, per talune patologie a carico dei cittadini residenti nel comprensorio di Milazzo-Valle del Mela, evidenziati da diversi studi scientifici commissionati e validati da Istituzioni Pubbliche (come lo studio epidemiologico S.E.N.T.I.E.R.I.) vengono inevitabilmente correlati e percepiti dalla popolazione come diretta conseguenza delle attività industriali pesanti presenti sul territorio;
- in assenza di una strategia energetica nazionale e regionale - ed in presenza di una profonda crisi del settore termoelettrico, accentuata dall'immissione sul mercato delle fonti di energia rinnovabili - la CTE di S. Filippo del Mela, anche per il suo mancato ammodernamento, vive una situazione di stallo e di imminente messa fuori mercato, con la prossima entrata in esercizio del nuovo elettrodotto Terna Sorgente-Rizziconi, e ciò determina tra le maestranze della medesima una crescente preoccupazione del futuro produttivo del sito, con il concreto rischio di perdita di lavoro;

RILEVATO CHE lo Studio di Impatto Ambientale presentato dalla società Edipower S.p.a. - redatto dalla società Tauw Italia s.r.l. e firmato dal soggetto coordinatore Ing. Omar Marco Retini - presenta vizi e carenze nei requisiti formali e sostanziali, secondo quanto richiesto dalla normativa di settore.

PRESO ATTO delle osservazioni formulate dal Comune di San Filippo del Mela, che con il presente atto si intende condividere pienamente e fare proprie, sia rispetto ai rilevati vizi e carenze dei requisiti formali e sostanziali, sia rispetto alle considerazioni relative alla politica ambientale attuata sul territorio;

RILEVATO, in particolare, CHE

- il progetto è prodotto da una Società ma contiene atti tipici delle professioni intellettuali protette (biologo, chimico, etc) senza che, in relazione agli stessi atti, venga specificata la qualifica professionale dei firmatari. Qualora i firmatari non fossero iscritti agli albi delle professioni intellettuali protette, tale circostanza costituirebbe una violazione della normativa comunitaria in materia, posto che la

Commissione Europea ha più volte ribadito lo stretto legame tra assunzione di responsabilità da parte di un soggetto qualificato e/o abilitato all'esercizio di una specifica professione ed esigenza di certezza pubblica. Al riguardo è utile richiamare quanto affermato dalla Commissione Europea sul caso EUPILLOT 6730/14/ENVI - seppur riguardante la VINCA (Valutazione d'Incidenza Ambientale) è certamente applicabile alla VIA - secondo la quale occorre *"prevedere che solo professionisti con adeguate conoscenze tecnico/scientifiche possano redigere gli studi d'incidenza ed eseguire la VINCA (ad esempio professionisti in possesso di laurea in scienze naturali o biologiche o di una laurea equipollente). Inoltre, è indispensabile che il firmatario dello Studio non sia il progettista dell'opera nè una persona che ha interessi e/o implicazioni legati al progetto (ad es. proprietario dell'area in cui viene realizzato il progetto)"*. A ben vedere, nessuna informazione circa le professionalità possedute da chi ha predisposto lo S.I.A. (la Tauw Italia s.r.l.) e l'insussistenza di cause di incompatibilità emerge dalla documentazione prodotta, con evidente violazione di quanto statuito a livello Comunitario. Non vi è dubbio che l'onere di provare la necessaria iscrizione agli albi professionali, secondo le competenze richieste, gravasse interamente sulla Tauw Italia s.r.l..

- in relazione al profilo sostanziale, *in primis*, emerge la totale assenza della parte sanitaria all'interno della documentazione depositata. Ai fini dell'applicabilità della Legge 22.05.2015 n. 68 in tema di reati ambientali - e soprattutto per garantire che l'impianto in questione non comporti alterazioni significative - occorre verificare lo stato delle componenti aria, suolo, acqua e produzioni alimentari della zona PRIMA della realizzazione dell'impianto; ciò al fine di poter verificare in seguito l'eventuale sussistenza delle condizioni previste dalla citata legge:
 - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
- CHE lo S.I.A deve contenere una verifica dell'entità dell'impatto ambientale dell'opera proposta in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all'opzione "zero", qualora l'impatto non sia evitabile neanche con l'adozione di cautele. La società proponente non ha fatto tale

raffronto essendo evidente che il trattamento termico di materia non ha come unica opzione la produzione di energia; al contrario, la produzione di ulteriore materia ancorché sotto forma di combustibili purificati risulta - secondo la gerarchia stabilita dall'UE - assolutamente prioritaria. Peraltro, sotto il più delicato dei comparti ambientali che è quello delle emissioni in atmosfera di difficile controllo spazio-temporale, la soluzione che minimizzi tale aspetto è certamente quello che più si avvicina astrattamente al principio ALARA; principio cardine dell'approccio di impatto che trova particolare e rafforzata rilevanza nella contrarietà già legittimamente prospettata dalle Amministrazioni Comunali delle Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale per la modifica sostanziale della Centrale Termoelettrica di San Filippo.

- è assente l'analisi economica che dimostri la sostenibilità economica dell'opera, essendo evidente l'interesse alla salvaguardia di luoghi nel caso in cui - a causa di un eventuale fallimento economico dell'attività - si debbano fronteggiare i costi di riconversione, se non addirittura di bonifica del sito.

RILEVATO, inoltre, che sussistono vizi procedurali anche rispetto ad un altro aspetto importante sul quale preme, altresì, richiamare l'attenzione riguarda l'individuazione della "popolazione interessata" ai sensi della Direttiva 85/337/Cee del 27 giugno 1985 "Valutazione dell'Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici e privati". Particolarmente utile è il richiamo agli articoli che definiscono il concetto di "pubblico" e di "pubblico interessato", nonché la descrizione delle fasi di partecipazione e di informazione del pubblico nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale.

Art. 1 Ai sensi della presente direttiva si intende per:

"pubblico": una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;

"pubblico interessato": pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure; ai fini della presente definizione le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un siffatto interesse.

Art. 6

2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata quali mezzi di comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure

decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;

b) il fatto che il progetto sia soggetto ad una procedura di valutazione dell'impatto ambientale ed, eventualmente, che sia applicabile l'articolo 7;

c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell'adozione della decisione, quelle da cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osservazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o l'eventuale progetto di decisione;

e) l'indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 5;

f) l'indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e le modalità alle quali esse sono rese disponibili;

g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:

a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell'articolo 5;

b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi alla o alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo;

c) conformemente alle disposizioni della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale, alle informazioni diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione conformemente all'articolo 8 e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all'articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto di esprimere osservazioni e pareri alla o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.

5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali

locali) e di consultazione del pubblico interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).

6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Art. 10 bis

Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente o, in alternativa;

b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo di uno Stato membro esiga tale presupposto,

abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale o ad un altro organo indipendente ed imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla presente direttiva.

Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.

Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, compatibilmente con l'obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine, l'interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, è considerato sufficiente ai fini della lettera a) del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini della lettera b) del presente articolo.

Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso preliminare dinanzi all'autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell'esaurimento delle procedure di ricorso amministrativo quale presupposto dell'esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale, ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.

Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.

Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale.

Due circostanze fanno ritenere che non sia stata correttamente rispettata la fase di informazione al pubblico.

La prima circostanza è facilmente desumibile dalla mappa delle possibile ricadute sul terreno delle emissioni; mappa che individua di conseguenza il pubblico interessato.

La seconda è la mancanza della individuazione del sito in cui verranno portati i rifiuti pericolosi costituiti dai prodotti chimici utilizzati per la cattura e rimozione parziale di inquinanti di particolare pericolosità ed impatto quali i metalli pesanti, le diossine ed i composti diossino-simili, gli IPA, gli acidi inorganici etc.

Orbene, tale ultima omissione in particolare priva da un lato la scrivente Amministrazione di un elemento fondamentale di giudizio; dall'altro non permette l'individuazione del "pubblico interessato " dalle varie fasi quali trasporto, smaltimento finale di tali prodotti, eventuali incidenti.

Ulteriori obiezioni sotto il profilo sostanziale riguardano, infine, le emissioni alla luce del mutato quadro emissivo.

Le emissioni sono solo in forma subordinata espresse in concentrazioni su metro cubo, in quanto la prima espressione delle stesse è il fattore di emissione.

Il fattore di emissione, ai sensi dell'art. 268 D.Lgs 152/2005 ss.mm.ii. è "il rapporto tra massa di sostanza inquinante emessa e unità di misura specifica di prodotto o di servizio"; conseguentemente va prodotta una tabella comparativa - sostanza inquinante per sostanza, prima e dopo la modifica espressa in fattore di emissione - in rapporto ad un'adeguata misura di potenza termica complessiva immessa nell'impianto.

Per poter operare un raffronto, pertanto, è necessario che le emissioni siano rapportate al quantitativo di potere calorifero immesso nell'impianto, sia sotto forma di ciò che si vuole trasformare sia sotto forma di eventuali sostegni energetici al processo.

Eguale il rendimento energetico delle varie soluzioni va calcolato come somma di tutti gli input energetici in rapporto agli output energetici utilizzabili realmente.

CONSIDERATO CHE, per quanto esposto, si ritiene il rapporto sulla Valutazione di Impatto Ambientale non conforme al quadro normativo;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Pace del Mela n. 35 del 19 settembre 2014, avente per oggetto: «Riconversione della centrale Edipower/A2A di San Filippo del Mela. Contrarietà all'utilizzo del CSS»;

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale di Pace del Mela n. 33 del 2 ottobre 2015, avente per oggetto: «Manifestazione di atto d'indirizzo per l'opposizione alla realizzazione di inceneritori in Sicilia»;

VISTA la Risoluzione del Parlamento Europeo del 9 luglio 2015 sull'«Efficienza delle risorse e sulla transizione verso un'economia circolare», la quale:

- a) al punto D afferma che: "**l'efficienza delle risorse deve anche tenere conto di preoccupazioni più ampie relative alla sostenibilità**, tra cui la dimensione ambientale, etica, economica e sociale, ed essere coerente a tali preoccupazioni";
- b) al punto H afferma che: "**i cittadini, le piccole imprese e gli enti pubblici locali svolgono un ruolo particolare nel garantire l'efficienza delle risorse e nel promuovere il disaccoppiamento tra la crescita economica e il consumo delle risorse**",
- c) al punto M afferma che: "**per conseguire gli obiettivi in materia di efficienza delle risorse e realizzare un'economia circolare è necessario sviluppare i mercati delle materie prime secondarie**";
- d) al punto O afferma che: "**l'eliminazione di sostanze chimiche tossiche**, per le quali esistono o saranno sviluppate alternative più sicure in linea con la legislazione vigente sui prodotti chimici, **ricopre un ruolo centrale** nella costruzione di un'economia circolare";
- e) al punto 16 degli "Indicatori e Obiettivi" afferma che: "nell'Unione Europea l'uso delle risorse deve essere sostenibile e che ciò impone, tra l'altro, una riduzione assoluta dei consumi di risorse a livelli sostenibili, [...] **l'applicazione rigorosa della gerarchia dei rifiuti**, [...], la creazione di un circuito chiuso per le risorse non rinnovabili, l'impiego crescente delle energie rinnovabili, **la progressiva soppressione delle sostanze tossiche**, per le quali esistono o saranno sviluppate alternative più sicure in linea con la legislazione vigente sui prodotti chimici;

CONSIDERATO CHE, oltre alle precedenti osservazioni a prevalente carattere amministrativo-procedimentale, è possibile avanzare ancora più corpose osservazioni di natura tecnica, legate strettamente alle caratteristiche strutturali e funzionali dell'impianto Edipower in oggetto. Queste ultime osservazioni, particolarmente rilevanti sotto il profilo

ambientale, sono esposte organicamente nell'**ALLEGATO A** alla presente Delibera della quale fanno parte sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;


VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

PROPONE

Per quanto espresso in narrativa che si intende riportato

- 1) Di approvare quanto contenuto in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di chiedere al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, essendo il rapporto sulla Valutazione di Impatto Ambientale ritenuto da questa Amministrazione Comunale non conforme - sia formalmente che sostanzialmente - al quadro normativo, di applicare l'art. 10 bis Legge 241/90;
- 3) Di dare mandato al Sindaco di procedere al deposito della presente deliberazione, come osservazioni allo S.I.A., ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Pace del Mela, 18 novembre 2015

Il Sindaco
Prof. Giuseppe Sciotto




ALLEGATO A

Alla Delibera di Giunta Municipale n. _____ del _____

**Impianto di Valorizzazione Energetica di CSS
Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela (ME):**

Osservazioni sul progetto

Indice

I. Premessa

II. Politica europea dei rifiuti:

- 1) quadro normativo europeo;
- 2) lo scenario europeo e l'economia circolare

III. Il Combustibile Solido Secondario:

- 1) quale CSS sarà incenerito;
- 2) approvvigionamento;
- 3) costi;
- 4) aspetti di legittimità;
- 5) alternative.

IV. Rifiuti in ingresso e uscita dall'impianto e loro movimentazione, stoccaggio e trattamento

V. Emissioni

VI. Congruità col piano energetico regionale

VII. Congruità col piano rifiuti regionale

VIII. Conflitto di competenze per il rilascio dell'AIA

IX. Opportunità di un tale impianto in un'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale

X. Conclusioni

I. Premessa

Si osserva preliminarmente che la richiesta in oggetto fa riferimento ad un “Impianto di Valorizzazione Energetica di CSS”, termine che non ha nessun riscontro sia nelle Direttive Europee che nella legislazione nazionale. Come dimostreremo nel successivo capitolo VIII, l'impianto proposto più correttamente deve essere definito un “Inceneritore di CSS” e pertanto a tale definizione faremo riferimento nel prosieguo della presente. Il progetto di inceneritore proposto non riguarda, a nostro avviso, una modifica alla Centrale Edipower esistente, ma rappresenta un nuovo impianto completamente separato dalla centrale esistente, impianto che solo incidentalmente si trova all'interno del recinto della vecchia centrale.

Sempre in via preliminare osserviamo i seguenti punti.

- L'Avviso al Pubblico non riporta informazioni esaurienti e chiare sulla proposta progettuale: in particolare sul fatto che i residui di combustione sono costituiti da rifiuti pericolosi e così come le emissioni gassose dei camini presentano sostanze altamente tossiche (in particolare furani, diossine e metalli pesanti) non presenti in tale misura rilevante nelle emissioni della preesistente Centrale.
- La relazione contiene affermazioni che distorcono intenzionalmente la natura dell'impianto in oggetto al fine di indurre il cittadino ad un giudizio positivo nei confronti del medesimo. In particolare viene detto:
 - a) che la Centrale si trasformerà in un polo di energie rinnovabili;
 - b) che si minimizzerà il ricorso alla discarica in accordo col Piano Regionale di gestione dei rifiuti contribuendo inoltre all'indipendenza energetica della Sicilia.

In merito al punto a) la normativa europea (Direttiva 2009/28/CE) ha provveduto a fare chiarezza circa quali fonti siano effettivamente considerate rinnovabili, in modo da evitare classificazioni opinabili o poco scientifiche.

La legge italiana ha recepito, attraverso il Decreto Legislativo 28 del 03/03/2011¹, i contenuti della Direttiva 2009/28/CE, compresa la parte relativa alle definizioni. A tutti gli effetti di legge quindi, anche in Italia le fonti di energia rinnovabile sono: “energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas”². Quindi il CSS non rientra tra le fonti rinnovabili se non per la quota parte di biomasse che contiene³, ma contiene plastiche ovvero derivati da idrocarburi, quindi fonti fossili.

In merito al punto b) rimandiamo al capitolo VII, ma occorre precisare che a tutt'oggi non esiste un Piano ordinario di gestione dei rifiuti della Regione siciliana, bensì un piano straordinario di gestione, predisposto nel 2012 dal Commissario straordinario all'emergenza rifiuti⁴, ma la cui VAS è ancora da approvare in via definitiva dal MATTM⁵. Comunque in quel piano non esistono indicazioni precise sugli impianti necessari a chiudere il ciclo dei rifiuti in Sicilia. Si pongono invece obiettivi che, ad avviso degli scriventi, risultano incompatibili con le quantità di CSS che si intendono incenerire nell'impianto EDIPOWER⁶. Inoltre la Regione siciliana così come il Governo nazionale hanno, seppure informalmente, espresso l'intenzione di inserire nel realizzando nuovo Piano regionale dei rifiuti la realizzazione di impianti di incenerimento di CSS per un valore superiore a quello che EDIPOWER intende utilizzare a S. Filippo del Mela.

¹ DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 - Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

² Art.2 comma a) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28

³ Non più del 15/20 %.

⁴ Emergenza cessata nel 2013

⁵ La VAS rilasciata dal MATTM in data 28/05/2015 è stata condizionata a correzioni e modifiche ancora non presentate dalla Regione siciliana.

⁶ Si veda il capitolo VII “Congruità col piano regionale dei rifiuti”

Poiché il CSS è un rifiuto non pericoloso (non si brucerà CSS-combustibile, che è end of waste, vedi sotto al capitolo III), la pianificazione degli impianti di gestione dei rifiuti (tale è l'impianto EDIPOWER) va inserita nel piano regionale di rifiuti.

Sul minore ricorso alle discariche è opinione comune che il CSS che verrà in futuro prodotto negli impianti siti nelle discariche attualmente in esercizio, richiederà spazi su cui depositare il materiale prodotto per il tempo non breve necessario ⁷ all'analisi e alla successiva classificazione prevista dalla legge. E' quindi opinabile che tale modo di gestire i rifiuti porti ad una diminuzione del ricorso alle discariche.

Sulla indipendenza energetica della Sicilia, osserviamo che l'elettrodotto che collega la Sicilia alla Calabria, nonché la produzione attuale dell'isola sono già tali da assicurare già oggi una ben grande indipendenza e sicurezza energetica. I consumi di energia elettrica nell'isola sono in calo costante dal 2010 ed il rapporto tra produzione e consumo è sempre stato, dal 1973, maggiore di uno. In particolare nel 2014 la produzione di energia è stato maggiore del 7,5 % rispetto al consumo ⁸.

Inoltre la producibilità totale dei 4.946,5 MW di potenza efficiente netta installata in Sicilia è stata largamente superiore alla produzione effettuata, con una significativa sottoutilizzazione degli impianti.

⁷ Criticità di carattere applicativo della norma UNI EN 15359 riguardo ai requisiti previsti per il campionamento e la classificazione del CSS che, di norma, si completano nell'arco di un periodo di produzione di 12 mesi. Tale prescrizione implica per il produttore di CSS la necessità di disporre di aree di stoccaggio molto ampie, con conseguenti notevoli oneri, soprattutto nel caso di impianti già in esercizio, che potrebbero non essere in grado di reperire spazi adeguati.

⁸ TERNA – Dati statistici 2014

II . La politica europea dei rifiuti

II.1 Quadro normativo europeo

Sono tante le decisioni, le risoluzioni e le direttive (che hanno trovate applicazione nelle leggi dei Paesi aderenti) che gli organismi dell'UE hanno emanato dal 1991 ad oggi, per razionalizzare la produzione materiale e la gestione dei materiali post-consumo dei paesi membri. Val la pena di citare la seguente limitata selezione di atti, di rilevanza nel seguito di queste osservazioni:

- a. La direttiva europea 2008/98/CE (Direttiva Quadro sui Rifiuti), "*La Società del Riciclaggio*", recepita in legge con il D.lgs 205 del 3/12/2010
- b. La risoluzione del P.E. del 24/05/2012, "*Una Europa efficiente nell'impiego delle risorse*"
- c. La risoluzione del P.E. del 09/07/2015, "*Efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare*"

Quest'ultimo documento, detto Pacchetto per l'Economia Circolare (è sottotitolato non a caso: "Un programma Rifiuti Zero per l'Europa") pur non essendo ancora una direttiva, impegna la commissione europea ad emanare una direttiva che ne rispetti i contenuti. A tali documenti andrebbero senz'altro aggiunti il sesto ed il settimo Piano di Azione Ambientale.

Per futuro riferimento richiamiamo l'art. 4 del documento a. In tale articolo si stabilisce che la gestione dei rifiuti DEVE seguire una precisa gerarchia in 5 fasi:

- 1) Prevenzione (produzione responsabile, riduzione e riuso)
- 2) Preparazione per il riutilizzo (riparazione e recupero)
- 3) Riciclo (materie prime seconde)
- 4) Recupero di altro tipo (energetico)
- 5) Smaltimento

Pertanto trasformare i rifiuti in combustibile (fase 4) senza aver attuato misure per le prime tre fasi, quelle relative al prioritario recupero di materia, è illegale anche per la nostra legislazione; è passibile di denunce agli organismi europei; dovrebbe essere suscettibile di sanzioni e di procedimenti per danno erariale e ai contribuenti.

Riportiamo i punti 33 e 34 del documento b, evidenziandone in grassetto concetti di rilevanza per la successiva discussione.

(Il P.E.) ...

*33. Invita la Commissione a razionalizzare l'acquis in materia di rifiuti, tenendo conto della gerarchia dei rifiuti e della necessità di ridurre i rifiuti residui fino a raggiungere livelli prossimi allo zero; chiede pertanto alla Commissione di presentare proposte entro il 2014, allo scopo di introdurre gradualmente un divieto generale dello smaltimento in discarica a livello europeo e di abolire progressivamente, entro la fine di questo decennio l'incenerimento dei rifiuti riciclabili e compostabili; ritiene che queste iniziative debbano essere accompagnate da idonee misure transitorie, tra cui l'ulteriore sviluppo di norme comuni basate sul concetto di ciclo di vita; invita la Commissione a rivedere gli obiettivi per il riciclaggio per il 2020 della direttiva quadro sui rifiuti; ritiene che **un'imposta sullo smaltimento in discarica**, già introdotta da alcuni Stati membri, potrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi;*

34. Sottolinea che le discariche esistenti potrebbero essere utilizzate come depositi di materie prime (estrazione mineraria urbana), ma che sono pochi i risultati esistenti delle ricerche in materia.

Va ricordato che, in ottemperanza a questa risoluzione, la Commissione Barroso preparò nel luglio 2014 una proposta di direttiva, cui la Commissione Juncker, insediatasi nell'ottobre successivo non ha dato seguito.

Ma il parlamento europeo ha ripreso quegli stessi argomenti nel documento c - di cui riportiamo qui sotto il punto 35 - dettagliandoli con grande puntualità.

(Il P.E.)...

35. esorta la Commissione a presentare la proposta annunciata sulla revisione della legislazione relativa ai rifiuti entro il 2015, applicando debitamente la gerarchia dei rifiuti, e a includere i seguenti punti:

- *definizioni chiare e inequivocabili;*
- *elaborazione di misure di prevenzione dei rifiuti;*

- **obiettivi vincolanti di riduzione dei rifiuti per i rifiuti urbani, commerciali e industriali da conseguirsi entro il 2025;**
- **definizione di chiare norme minime riguardanti i requisiti di responsabilità estesa del produttore per garantire la trasparenza e l'efficacia in termini di costi dei regimi di responsabilità estesa del produttore;**
- **applicazione del principio di "paga quanto butti" per i rifiuti residui, insieme a sistemi obbligatori di raccolta differenziata per carta, metallo, plastica e vetro, per agevolare l'elevata qualità dei materiali riciclati; introduzione di sistemi obbligatori di raccolta differenziata per i rifiuti organici entro il 2020;**
- **aumento degli obiettivi di riciclaggio e di preparazione per il riutilizzo ad almeno il 70% dei rifiuti solidi urbani e all'80% dei rifiuti di imballaggio riciclati, sulla base di un efficace metodo di rendicontazione che impedisca di indicare rifiuti smaltiti (mediante collocamento in discarica o incenerimento) come rifiuti riciclati, con l'ausilio dello stesso metodo armonizzato per tutti gli Stati membri con statistiche verificate esternamente; introduzione dell'obbligo per gli addetti al riciclaggio di comunicare le quantità di rifiuti immessi nell'impianto di selezione dei rifiuti e la quantità di prodotti riciclati in uscita dagli impianti di riciclaggio;**
- **rigorosa limitazione degli inceneritori, con o senza recupero di energia, ai rifiuti non riciclabili e non biodegradabili, entro il 2020;**
- **riduzione vincolante e graduale di tutti i tipi di smaltimento in discarica, coerentemente con gli obblighi di riciclaggio, in tre fasi (2020, 2025 e 2030), fino a raggiungere un divieto completo per le discariche, fatta eccezione per determinati rifiuti pericolosi e rifiuti residui per i quali la discarica rappresenta il metodo di smaltimento più ecologico;**
- **incoraggiare gli Stati membri a introdurre oneri sul collocamento in discarica e l'incenerimento;**

Anche in questo caso abbiamo evidenziato in grassetto alcuni punti che esplicitano la volontà dei cittadini europei, attraverso i loro parlamentari, di limitare il più possibile il ricorso alla discarica ed all'incenerimento dei materiali compostabili e riciclabili, **entro il 2020**. Noi pensiamo che i materiali riusabili, recuperabili e riciclabili possano raggiungere asintoticamente percentuali vicine al 100%, e comunque il superamento della soglia del 90 % è realistico e raggiungibile in tempi relativamente brevi, come dimostreremo sotto.

II.2 Lo scenario europeo e l'economia circolare

Dai citati documenti a,b e c se ne possono dedurre le seguenti considerazioni:

- Mai come oggi economia ed ecologia puntano nella stessa direzione
- Al di là degli indubbi vantaggi ambientali (in termini di sostenibilità) del passaggio da una economia lineare (doppia categoria di impatti: estrazione di materie prime e risorse, e smaltimento finale dei rifiuti) ad una circolare, si possono mettere in risalto i benefici:
 - **Economici:** McKinsey⁹ ha appena valutato in 1,8 trilioni di Euro (1800 miliardi, più del PIL italiano) i benefici economici del passaggio ad una economia circolare
 - **Occupazionali:** la stima ufficiale dell'EXIA a corredo del Pacchetto CE del Luglio 2014 calcola 480.000 posti di lavoro creati nell'indotto diretto (circuiti di RD, impianti di riciclo e compostaggio, centri del riuso) da obiettivi di recupero materia al 70%. Per quanto riguarda l'indotto indiretto (fornitori di tecnologie e attrezzature per RD, compostaggio, riciclo; addetti alla riprogettazione di beni e servizi nell'ottica della minimizzazione degli scarti, ecc.) le cifre sono diverse, ma convergono su una dimensione che è generalmente tripla-quadrupla (recentemente in USA è stato valutato in 1,1 milioni di posti di lavoro l'effetto della adozione in tutto il Paese delle strategie "Zero Waste" già adottate a San Francisco¹⁰. Fatte le proporzioni sulla demografia, in Europa questo significherebbe circa 1,5-2 milioni di posti di lavoro)

⁹ http://www.mckinsey.com/insights/sustainability/europes_circular-economy_opportunity

¹⁰ "More jobs, less pollution: growing the recycling economy in the US"

<http://www.bluegreenalliance.org/news/publications/document/MoreJobsLessPollution.pdf>

- **Geopolitici/strategici:** la “crisi da scarsità delle risorse” è il mantra e la preoccupazione dei decisori europei. In una economia, come quella UE, che importa circa il 60% di materie prime e risorse energetiche, ed in un mondo in cui le economie in crescita esercitano una pressione crescente sul mercato delle materie prime, è prioritaria la ricerca di un maggiore grado di indipendenza dagli approvvigionamenti esterni, allo scopo di garantire maggiore sicurezza delle forniture al nostro sistema produttivo. La strategia UE sui “materiali critici” (quei materiali vitali alla nostra economia e di cui non possediamo fonti di approvvigionamento) individua tra i suoi pilastri anche e soprattutto l’aumento del recupero interno di materiali, grazie alla massimizzazione dei percorsi di raccolta differenziata, disassemblaggio e riciclo.
- Nel frattempo, l’agenda energetica, che punta sempre di più all’uso di energie rinnovabili, rende sempre meno sensato ed efficiente l’incenerimento, dato che l’energia prodotta tramite esso (a bassa efficienza, causa il potere calorifico relativamente basso e l’eterogeneità dei rifiuti) va a sostituire sempre meno carbone e petrolio (fonti tradizionali) e si trova invece sempre più in competizione con eolico, solare ed altre fonti rinnovabili.
- Ci vuole dunque un ulteriore salto strategico, per rendere i percorsi del riuso e riciclo, già centrali nelle strategie europee, ancora più incisivi ed efficaci, consolidando strategie, pratiche e percorsi organizzativi di tutti gli attori (decisori, gestori dei servizi, programmatori locali, industria del riciclo ed industria tradizionale).
- La Direttiva 2008/98/CE (D.lgs 205 del 3/12/2010) attualmente prevede l’obiettivo del 50% di recupero materia (“preparazione per riuso e riciclo”) al 2020. L’obiettivo è importante, ma si può essere più ambiziosi, anche sulla base dei risultati conseguiti in quei territori che già hanno adottato i principi della economia circolare tramite le pratiche “Rifiuti Zero”, intese al continuo aumento dei tassi di recupero di materiali ed alla minimizzazione progressiva di quanto viene avviato a smaltimento.
 - Le Fiandre sono state la prima regione europea ad adottare un obiettivo di minimizzazione del **rifiuto residuo in kg/ab.anno**. Recentemente, anche la regione Emilia Romagna ha adottato tale criterio nella nuova Legge Regionale ispirata ai temi della Economia Circolare. Questo perché i tassi di raccolta differenziata (unica “metrica” dei risultati sinora) non siano a spese di una scarsa attenzione anche alla riduzione dei rifiuti (e dunque, solo a titolo di esempio, non si disincentivi l’uso di bottiglie di plastica, dato che le stesse poi finiscono nel computo della RD). L’unico modo per “tenere assieme” i risultati di riduzione e raccolta differenziata è misurare quanto rifiuto rimane da smaltire.
 - Ci sono aree vaste già attorno al 70% di RD, come le Fiandre, ed il Nord-Est d’Italia
 - Grandi città come Milano e Lubiana (prima Capitale ad avere adottato un programma “Rifiuti Zero”, con obiettivi di minimizzazione progressiva del rifiuto residuo in kg/ab.anno) hanno dimostrato la praticabilità di circuiti intensivi di RD, anche nelle aree densamente popolate. Ed i loro circuiti prevedono la raccolta dello scarto alimentare presso il 100% della popolazione, anche nelle abitazioni a sviluppo verticale
 - Distretti vasti, come il CONTARINA in Veneto (50 Comuni, 530.000 abitanti), hanno ormai **50 kg/ab.anno di rifiuto residuo**, grazie al consolidamento delle raccolte porta a porta (*kerbside collection*), sostenute dalla applicazione della tariffazione puntuale (*pay-as-you-throw*) ed un **obiettivo di riduzione ulteriore dello stesso a 10 kg/ab.anno al 2023**. Questo dimostra il modo più efficace per andare verso “discarica zero”, mentre ceneri e scorie di un inceneritore (che richiederebbe di essere alimentato con tonnellaggio costante nel tempo) in fin dei conti richiederebbero maggiori spazi di discarica
 - L’esempio trainante di quelle comunità che hanno adottato per prime la strategia “Rifiuti Zero” (Capannori, 2007) ha consentito di generare messaggi per il mondo della produzione industriale, stimolando la riprogettazione di beni e materiali nell’ottica di massimizzare la loro riciclabilità

(caso delle “capsule di caffè”, ora molti dei principali produttori propongono capsule biodegradabili e compostabili)

- Quanto proposto nel Pacchetto “Economia Circolare” è dunque pienamente condivisibile; tra gli elementi più qualificanti citiamo:
 - Un aumento degli obiettivi di recupero di materia al 70%
 - L’unificazione dei criteri di calcolo, impedendo che vengano usati (come è ora, in base ad alcuni dei criteri possibili) solo valutando il tasso di recupero di carta, vetro, plastica e metalli (che sono peraltro già coperti dagli obiettivi, ben più ambiziosi, della Direttiva Imballaggi)
 - L’introduzione obbligatoria della raccolta dell’organico
 - Un obiettivo di riduzione dello spreco alimentare
 - Il superamento della “obsolescenza programmata” per sostituire progressivamente una economia basata su riparazione e ricondizionamento, ad una economia basata sulla sostituzione del bene
 - Il sostegno alla riprogettazione di beni e materiali nell’ottica di riparabilità, riuso, ricicloCui vale la pena di aggiungere anche l’abolizione di qualunque forma di incentivazione all’incenerimento (in conto capitale o come sussidio alla produzione energetica). Infatti, in una economia circolare, quanto avanza dopo la strategia virtuosa delle 3 R (riduci, riusa, ricicla) deve essere oggetto di riprogettazione perché quanto non è recuperabile oggi, lo sia domani. L’esistenza invece di una infrastrutturazione “pesante” basata su inceneritori, costringe ad usare tali impianti al tonnellaggio prefissato (allo scopo di garantire il ritorno dell’investimento iniziale) e questo
 - Confligge con l’aumento della RD
 - deprime gli sforzi sulla riprogettazione ed miglioramento del sistema
 - richiede spazi di discarica da continuare ad alimentare con le ceneri e scorie corrispondenti al tonnellaggio prefissato

III . Il Combustibile Solido Secondario

III.1 Quale CSS sarà incenerito?

Come da protocollo UNI EN 15359:2011 il Combustibile Solido Secondario è classificato in base ai parametri PCI (potere calorifico inferiore), contenuto di Cloro (Cl) e contenuto di Mercurio (Hg), ciascuno per 5 classi, per un totale di possibili 125 classi, vedi tabella 6 pag. 12 del progetto in parola (qui sotto ricopiata).

Parametro di classificazione	Misura statistica	Unità di misura	Classi				
			1	2	3	4	5
Potere calorifico inferiore	media	MJ/kg ^t	≥25	≥20	≥15	≥10	≥3
Cloro (Cl)	media	% ²	≤0,2	≤0,6	≤1,0	≤1,5	≤3
Mercurio (Hg)	Mediana	mg/MJ ¹	≤0,02	≤0,03	≤0,08	≤0,15	≤0,50
	80° perc.le	mg/MJ ¹	≤0,04	≤0,06	≤0,16	≤0,30	≤1,00

Tabella 6 – Classi CSS in base alla Norma EN 15359:2011

In base al D.M. del 14/02/2013 (DM Clini), le migliori 18 classi (1,2,3 di PCI, 1,2,3 di Cl e 1,2 di Hg) sono definite “non rifiuto” (“end of waste”) ovvero “CSS-combustibile”, mentre le restanti 107 sono definite “rifiuti non pericolosi”, che quindi vanno smaltiti. Lo stesso protocollo sopracitato definisce una procedura rigorosa per operare la classificazione, che consiste nell’analizzare almeno 10 lotti di produzione di un impianto nell’arco di 12 mesi per poter asseverarne la classe, tramite valori medi stabili (la composizione della frazione residua varia, in funzione della stagione e dell’area geografica).

Sempre a pagina 12 (paragrafo 3.1) del progetto si dichiara che saranno accettati CSS delle classi da 1 a 4 per il PCI, da 1 a 3 per il CL e da 1 a 4 per Hg (totale di 48 classi), e che potrebbe essere accettato CSS con un PCI anche di 9.5 MJ/Kg, ovvero di classe PCI 5. Tuttavia nel progetto (tabella 1, pag. 4, sotto ricopiata) e nel SIA (tabella 2a, pag. 11, identica) e si esplicitano i consumi e le rese energetiche previste (MCR) per CSS di classe PCI compresa fra 3 e 4 (valori di riferimento 11, 17 ed il valore medio 13.5 MJ/Kg).

Carico termico	MCR = 200 MWt		
PCI [kJ/kg]	11.000	13.500	17.000
Consumo orario [t/h]	65,45	53,33	42,35
Consumo annuo [t/anno]	510.545	416.000	330.353

Tabella 1 – Consumi di CSS in funzione del PCI (valori riferiti all’MCR)

Il progetto è dimensionato proprio per un utilizzo fino a 510.000 ton/anno di CSS. Pertanto questa tabella porta alla conclusione che è intenzione del proponente utilizzare nell’impianto solo CSS rifiuto, e non CSS-combustibile. Ciò è in parziale contraddizione con il citato paragrafo 3.1 del progetto, in quanto delle 48 classi indicate ben 18 sono CSS-combustibile. La questione ha rilevanza sotto vari aspetti, fra cui le emissioni ed i costi, in quanto il CSS-combustibile si deve acquistare, mentre il CSS rifiuto bisogna pagare per smaltirlo, oltre che le emissioni potrebbero essere notevolmente diverse. Dato anche il crollo della produzione energetica dichiarata, è quindi presumibile che Edipower fisserà una tariffa di conferimento per il CSS rifiuto.

Qui, per futuro riferimento, ci piace quotare la ratio scientifica della scelta dei tre parametri PCI, Cl e Hg. Ovviamente il PCI dà una misura della resa termica prevista. Gli indicatori Cl ed Hg servono a dare una idea delle potenzialità inquinanti: con l'aumento di Cl (classi alte) aumenterà la produzione di composti clorati, quali PCDD (diossine) e PCDF (furani), microinquinanti pericolosi per la salute pubblica, mentre l'indicatore Hg è materiale notoriamente tossico per gli esseri viventi, e dà anche una stima anche del contenuto di altri metalli pesanti.

In base a quanto sopra non è affatto chiaro quali classi di CSS verranno utilizzate. Se, come appare, verrà utilizzato solo CSS di classi PCI 3 e 4, ed ipotizzando come dichiarato (pag. 11 del progetto definitivo) solo classi 1,2,3 di Cl e 1,2,3,4 di Hg si avrebbe un totale di 24 classi ammesse, mentre delle 48 dichiarate, escludendo le 18 del CSS-combustibile, ne resterebbero 30 ammesse.

Ora le stime delle emissioni (in particolare di diossine, furani e metalli pesanti) - i cui valori teorici dichiarati totali sono più bassi dei limiti di legge per le ore di funzionamento ipotizzate - dipendono in maniera cruciale da quali classi di CSS saranno usate, in particolare dai valori di Cl e Hg. Questa circostanza potrebbe inficiare la validità dei conteggi delle tabelle 3.3.11.5 del SIA e seguenti, argomento che riprenderemo più avanti.

A quanto detto si aggiunga che si dichiara di voler usare prevalentemente CSS prodotto in un raggio di 200 Km, e segnatamente nelle province di Catania, Messina ed Enna (vedi per esempio il SIA, tabella 3.9a, pag. 140). Ma in tali province, a nostra conoscenza, non ci sono allo stato impianti di produzione di CSS, quindi non se ne possono conoscere le classi né le potenzialità emissive. Non è neppure possibile prevedere se tali impianti ci saranno in futuro, perché non si può prevedere se il futuro piano rifiuti della regione Sicilia ne prevederà e li autorizzerà, atteso che lo scenario delineato dalle risoluzioni del P.E. spingono verso l'economia circolare e dunque verso il recupero spinto di materia, anziché verso la produzione di CSS. Né si potranno conoscere questi dati se non prima di un anno dopo l'entrata in funzione di tali impianti, per potere asseverarne le classi in base al protocollo EN 15359:2011, come sopra citato.

Se ne deve concludere che l'autorizzazione integrata ambientale non dovrebbe essere concessa in assenza di tali precisazioni.

III.2 Approvvigionamento del CSS

Il D.lgs 22 del 05/02/1997, detto decreto Ronchi, pone come obiettivo da raggiungere entro il 31/12/2015 il limite minimo di 65% di RD (con il 50% di recupero di materia, RM), mentre la Legge Regionale siciliana 9 del 2010 (L.R. 9), pospone il raggiungimento di questi valori al 31/12/2015. In coerenza con queste norme, la Regione Sicilia approvò nel giugno 2012 il proprio piano di gestione (http://pri.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR-LaStrutturaRegionale/PIR_AssEnergia/PIR_Dipartimentodellacquaedeirifiuti/PIR_PianoGestioneIntegratadciRifiuti), che è ancor oggi in vigore (nonostante la VAS rilasciata dal MATTM solo lo scorso 28/05/2015 abbia prodotto delle osservazioni e richiesto ulteriori provvedimenti). In tale piano si stima che, raggiunti i livelli di RD e RM, data una produzione regionale di rifiuti di 2.600.000 t/a (2.391.000 t nel 2013, dati ISPRA), la quantità di CSS ricavabile dalle 900.000 (837.000=35% dei dati 2013) t/a di rifiuti indifferenziati rimanenti sia realisticamente all'incirca di 400.000 t/a, pari a circa 1.100 t/g (vedi fig. 16 pag. 259 del Piano rifiuti sui flussi di massa). Si noti come tale numero sia abbastanza inferiore alle 510.000 t/a previste nella tabella 1 del progetto e riportata nel precedente paragrafo. La stima di 400.000 t/a è basata sulla assunzione che il secco indifferenziato da cui produrre il CSS è il 65% della frazione residua (il 35% del tal quale totale) e che la resa della produzione è valutabile, ottimisticamente, in circa il 75%.

Si può analogamente stimare che per ottenere la prevista quantità di 510.000 t/a di CSS è necessario trattare almeno 1.130.000 t/a di rifiuti tal quale. Il territorio di riferimento preferenziale per l'approvvigionamento del CSS dovrebbe essere, come detto, quella delle province di Catania, Enna e Messina. Le stesse producono circa 930.000 t/a di rifiuti urbani, non sufficienti per generare CSS, con il potere calorifico previsto. Inoltre se i comuni dell'area indicata ottemperassero al decreto Ronchi o alla L.R. 9 e raggiungessero le percentuali richieste, potrebbero produrre al massimo 150.000 t/a di CSS. È alquanto evidente che, al contrario di quanto scritto nel progetto, è intenzione del proponente approvvigionarsi di CSS in altre regioni. Se ne deve dedurre che l'impianto proposto è molto

sovradimensionato per le esigenze del territorio che intende servire (Catania, Enna e Messina, ed anche la Sicilia tutta). Salvo che il mancato rispetto del decreto Ronchi o della L.R. 9 non fosse tollerato od invogliato, con i potenziali reati di istigazione che ciò comporta.

Tuttavia altri due aspetti, che hanno relazione con lo scenario europeo come illustrato nel precedente paragrafo 1.2, andrebbero chiariti dal proponente. Nel caso in cui in Italia ed in Sicilia si sviluppasse l'economia circolare, come auspicato dal legislatore europeo, e si raggiungessero le percentuali di recupero di RM indicate dal P.E., le produzioni di CSS crollerebbero. Come pensa il proponente di procedere in quel caso? Inoltre, dato che si prevede l'entrata in funzione dell'impianto nel 2019, cosa accadrebbe se dal 2020 subentrasse il divieto di incenerimento dei rifiuti compostabili e riciclabili presenti nel CSS?

È pertanto indispensabile conoscere:

- quali enti/aziende si prevede saranno i conferitori di CSS,
- come verrà trasportato (strada, ferrovia, mare) all'impianto e quali precauzioni saranno prese per evitare eventuali sgrondi ed altre criticità,
- l'impatto ambientale di tale trasporto,
- i provvedimenti che verranno presi nel caso si attuasse lo scenario europeo dell'economia circolare,
- i suoi costi ed a carico di quali soggetti saranno.

Quest'ultimo punto è alquanto rilevante. Infatti fra i benefici per il territorio della progettata riconversione, c'è la salvaguardia dei livelli occupazionali, che la produzione di energia elettrica mediante olio combustibile denso (OCD) non garantisce più, per la scarsa competitività nel mercato (vedi Introduzione del progetto). Qualora il CSS procacciabile non sarà sufficiente i livelli occupazionali non potranno essere mantenuti, a nostro avviso.

Riteniamo altresì che il proponente debba produrre copia dei contratti preliminari di fornitura del CSS con date di scadenza, comprensivi del piano di trasporto, delle ulteriori emissioni dovute all'allungamento eventuale dei tragitti e degli accorgimenti igienici che saranno adottati.

III.3 Costi del CSS ed eventuali danni erariali

Si può stimare che il valore economico di una tonnellata di rifiuti sia attorno a 40 euro (vedi tabella)

Specie Merceologica	Tonnellate	Percentuale	Valore in €	Posti di lavoro
Putrescibili	190.000	19,0%	1.254.718	85
Detriti vegetali	100.000	10,0%	660.377	30
Carta	370.000	37,0%	6.981.132	65
Legno	40.000	4,0%	301.887	24
Detriti Minerali	10.000	1,0%	66.038	20
Metalli	60.000	6,0%	2.264.151	35
Ceramica	20.000	2,0%	75.472	7
Vetro	30.000	3,0%	283.019	75
Tessili	40.000	4,0%	7.547.170	340
Polimeri	110.000	11,0%	10.377.358	1020
Prod. Farmaceutici	2.000	0,2%	28.302	4
Riuso	28.000	2,8%	14.528.302	350
Totale	1.000.000	100,0%	44.367.925	2055

Legenda: Il valore di un milione di tonnellate di rifiuti suddivisi per specie merceologica (cortesia di Rick Anthony Consulting S. Diego (CA, USA), conversione €/ \$ 1.09)

se i materiali fossero interamente recuperati, riusati e/o trasformati in materie prime secondarie (riciclo), in ottemperanza alle prime tre fasi della gerarchia fissata dalla direttiva europea quadro sui

rifiuti. **Recuperare tali denari è compito dei comuni** o dei loro affidatari della raccolta e gestione dei rifiuti. In tal caso **il ricavo di queste risorse è un bene pubblico**, e se non si procedesse in tal senso i cittadini ne riceverebbero un danno economico, quantificabile appunto in 40 euro ogni tonnellata circa. A ciò si aggiungano i posti di lavoro (ultima colonna) che le materie prime seconde recuperate creano (il recupero e riciclo necessitano manodopera) e potrebbero creare con le trasformazioni/produzioni e con l'indotto, quando le materie prime seconde ricavate verranno avviate al sistema industriale.

Ma lo smaltimento dei rifiuti urbani residui (RUR) ha altri onerosi costi per i cittadini, fra cui il costo di conferimento in discarica ed i costi di gestione, pagati attraverso la TARI, nonché gli inevitabili costi ambientali, **che invece il recupero descritto completamente eviterebbe**. La tariffa di conferimento in discarica ha un costo medio in Sicilia - il territorio che principalmente dovrebbe servire l'impianto proposto - di 106 euro/t (dati ISPRA), cui andrebbero sommati i costi del trattamento meccanico biologico (TMB), obbligatorio per legge ma non ancora effettuato per la quasi totalità dei rifiuti siciliani, da stimare in circa ulteriori 30 euro/t, per un totale approssimato di 120-130 euro/t.

Un terzo costo a carico dei cittadini è l'ulteriore smaltimento per incenerimento del CSS prodotto, ovvero la tariffa d'ingresso all'inceneritore. Nel caso in cui, invece, si producesse il CSS-combustibile questo potrebbe essere addirittura commercializzato, **con guadagni per il produttore di CSS, ma non per i cittadini**, che dei materiali scartati erano i proprietari legittimi (attraverso i comuni). È quindi uno strano caso contrario perfino alle leggi del libero mercato: una o più imprese ottengono ricavi in moneta sonante con un **prodotto realizzato non acquistando le materie prime ma facendosi pagare per riceverle**.

Lo stesso dicasi per una impresa che gestisce un inceneritore, che si fa pagare le tariffe di conferimento del CSS rifiuto, produce energia elettrica che vende alla rete e incassa altresì gli incentivi economici per l'uso di una fonte assimilata alle rinnovabili, in ragione del 51% dell'energia elettrica prodotta. **La distorsione del libero mercato dell'energia è evidente**.

Se, e come argomentato precedentemente la cosa appare realistica, il CSS provenisse da lunga distanza, i costi dei trasporti saranno certamente a carico dei cittadini e caricati nella loro rispettive TARI. Questo sarebbe dunque un aggravio delle loro bollette ingiusto, un danno economico che deriva solo dal fatto che l'impianto proposto è sovradimensionato. È pertanto ipotizzabile anche un danno erariale. Si aggiunga a ciò che **gli effetti ambientali dell'incenerimento di rifiuti prodotti altrove si riverserebbero nella Valle del Mela**, che è un'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA), e non dove gli stessi rifiuti sono stati prodotti.

Da questa analisi risulta dunque che, a parte inquinamento e danni ambientali più o meno reversibili, **i cittadini pagano il CSS ed il suo utilizzo almeno 4 volte:**

- 1) I mancati ricavi del recupero di materia;
- 2) Il conferimento in discarica e la produzione dopo il TMB;
- 3) Il conferimento del CSS all'inceneritore ovvero i proventi di altri per la vendita del CSS-combustibile;
- 4) La vendita dell'energia elettrica e gli incentivi per le energie rinnovabili.

A fronte di ciò, nel progetto non è previsto alcun piano finanziario, e non è possibile valutarne la sostenibilità economica. Non se ne conoscono le tariffe, né i costi per lo smaltimento delle scorie, né se viene accantonato un fondo per il decommissioning a fine vita produttiva, né è chiaro cosa accadrà nel caso in cui non fosse possibile reperire sul mercato il CSS. La sostenibilità economica dell'impianto ha, a nostro parere una non trascurabile rilevanza ambientale. Infatti se il progetto si rilevasse fallimentare e la centrale chiudesse chi si farà carico delle bonifiche dei danni arrecati al territorio?

Riteniamo, in base a quanto sopra che il proponente debba produrre un piano finanziario nonché dovrebbe indicare quali saranno i soggetti che si faranno carico dei costi di conferimento e trasporto del CSS. Il MATTM e gli organismi che rilasceranno l'ALA che dovrebbero altresì, in autotutela, valutare se in queste procedure non si configuri un danno erariale.

In aggiunta ai costi sopra indicati, non è possibile trascurare i danni che si arrecano all'ambiente con le emissioni e le scorie dell'incenerimento del CSS, e quelle che provengono da tutto il suo ciclo produttivo. Se invece i materiali post-consumo venissero interamente recuperati con trattamenti a

freddo questi danni non ci sarebbero (no combustioni) o sarebbero notevolmente inferiori (Fabbriche dei Materiali, vedi sotto). I danni ambientali sono a carico di tutta la collettività, ovviamente.

III.4 Aspetti di legittimità

Il CSS viene prodotto a partire da una possibile risorsa pubblica, cioè i ricavi economici dell'ente pubblico ottenibili con il recupero spinto di materia. Qualcun altro, alla produzione e combustione del CSS, otterrà ricavi economici. Ciò accade per l'incapacità di tantissimi enti pubblici (comuni, regioni, ecc.) di valorizzare i materiali post-consumo. Enti che per liberarsi dei rifiuti costringono i cittadini a pagare mediante la TARI tutti i servizi, compreso l'incenerimento del CSS. Eppure si citava il caso virtuoso del distretto CONTARINA (capitolo I) o il caso del comune di Capànnori (LU) nei quali tale danno economico per i cittadini è minimizzato. A questi danni economici si aggiunga il danno ambientale derivante nonché i costi delle eventuali bonifiche a carico della collettività, posto che i danni non siano irreparabili. Si configura, a nostro avviso un danno erariale, che l'autorizzazione a progetti quale quello in parola avallerebbe.

In base al decreto Ronchi e alla L.R.9, citati nel capitolo I, i comuni che non hanno raggiunto gli obiettivi di 65% RD e 50% RM sono fuori legge dal 31/12/2012, mentre moltissimi comuni siciliani lo saranno il 31/12/2015. Realistico visto che la Sicilia non riesce ad oggi a superare il 7% di RD, anche se comuni come Zafferana Etnea (Catania) ha raggiunto l'85% di RD, con punte mensili dell'88%. Tale reato amministrativo non è sanzionato, in quanto le leggi citate non prevedono sanzioni, ma **pur sempre di una violazione di legge si tratta**. La prova materiale di tale reato è la differenza fra il limite del 65% RD e l'effettiva quota raggiunta (per esempio: comune al 15% RD, differenza=50%). Inoltre, il mancato raggiungimento di questi obiettivi entro il 2020 (vedi, capitolo I) potrebbe esporre l'Italia, le regioni, i comuni e dunque i cittadini a sanzioni europee, con ulteriore danno economico per questi ultimi.

Il combinato disposto di queste norme porta inoltre ad ipotizzare un altro reato. Se quella frazione residua, differenza fra limiti di legge e effettiva RD (ovvero il 50%, per l'esempio fatto qui sopra), venisse avviata alla produzione di CSS, **si trasformerebbe la prova materiale di una violazione di legge in ricavi monetari, per le imprese che producono e utilizzano il CSS**. Potrebbe configurarsi dunque il reato di ricettazione.

III.5 Alternative

Il CSS si produce dal sovrappiù ottenuto dal TMB - che separa la frazione umida da quella secca indifferenziata - purgandola per quello che si può da metalli, vetro ed altri materiali incombustibili. Tuttavia la produzione del CSS non è l'unica opzione possibile. Anzi con una spesa equivalente, dopo il TMB è possibile continuare il recupero di materia dalla frazione secca ed avviare solo la parte avanzata alla produzione - mediante estrusione termomeccanica o altro - di materiali plastici multicompositi, materiali per edilizia più leggeri e resistenti dei laterizi tradizionali, suppellettili varie, ecc.. Un tale impianto è denominato *Fabbrica dei Materiali* (FDM).

Oltre ad una RD spinta al massimo, a nostro avviso la FDM è la vera alternativa ecologica, cioè più economica ed ambientalmente sostenibile, al CSS, perché

- si inquadra completamente nello scenario europeo,
- produce ricchezza, lavoro
- evita i danni ambientali della combustione. Inoltre diminuisce il saccheggio delle risorse naturali ed i suoi sprechi.

Pertanto la FDM combatte la "cultura dello scarto", deprecata da Papa Francesco nella sua lettera enciclica "Laudato si'".

IV. Rifiuti in ingresso e uscita dall'impianto e loro movimentazione, stoccaggio e trattamento

Per questo argomento siamo in presenza di una carenza normativa. In Italia una parte delle ceneri pesanti vengono definite come "rifiuti speciali non pericolosi" e vengono identificate tramite il codice CER 190112. Il DLgs 152/06 (modificato con il DLgs 4/08) prevede l'emanazione di norme tecniche che definiscano le procedure per la gestione/recupero di tali residui; in attesa dell'emanazione di tali norme il testo di riferimento è il DM 05/02/98 (emanato in attuazione del DLgs 22/97). Tuttavia una pubblicazione scientifica¹¹ dimostra come tutte le ceneri prodotte dall'incenerimento dei rifiuti sono pericolose. Citiamo un passaggio del lavoro citato: "La conoscenza approfondita e costante sulla presenza nelle ceneri di composti tossici organici e inorganici, sulle loro possibili interazioni con i diversi comparti ambientali e con i soggetti potenzialmente esposti è necessaria per tutelare la salute pubblica; in particolare quella degli operai addetti alla manutenzione degli impianti, alla raccolta, al trasporto e ai trattamenti delle ceneri e quella delle popolazioni potenzialmente esposte agli effetti delle ceneri durante le fasi di lavorazioni, il loro stoccaggio finale nel breve e nel lungo termine e l'eventuale utilizzo." Nel seguito di tale pubblicazione il Dr. Valerio dimostra come nelle ceneri pesanti e leggere sono presenti metalli pesanti, composti organici volatili, idrocarburi policiclici aromatici, diossine e furani. I dati sono ricavati dalla analisi comparata di 61 articoli su riviste scientifiche internazionali. La pubblicazione scientifica citata è fornita come allegato a queste osservazioni.

L'allegato c del SIA presenta a pag. 18 la seguente tabella 2.5.4a

Tabella 2.5.4a Quantitativi di residui di combustione

CER	Descrizione	Tipologia	Produzione	
			Oraria [kg/h]	Annua [t/a]
19 01 11*	Ceneri pesanti e scorie, contenenti sostanze pericolose			
19 01 12	Ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11	Ceneri pesanti e Scorie (tal quali o trattate)	11.130	86.814
19 03 05				
19 03 04	Rifiuti stabilizzati			
19 03 06*	Rifiuti solidificati			
19 03 07				
19 01 13*	Ceneri leggere, contenenti sostanze pericolose	Ceneri leggere da caldaia e linea fumi incluse quelle raccolte nei filtri a maniche	3.890	30.342
19 01 05*	Residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi			

In essa i codici CER dei rifiuti segnati con l'asterisco (19011, 190113 e 190105) sono rifiuti pericolosi. Ora le ceneri pesanti da incenerimento sono stimate in circa il 17% del CSS incenerito (86.814 t/a) cui va aggiunto un 6% circa di ceneri leggere (30.342 t/a), per un totale del 23%. Come abbiamo già argomentato al capitolo precedente, i prodotti di combustione (ceneri ed emissioni) sono fortemente dipendenti dalla composizione chimica del CSS in ingresso, pertanto assai variabili ed imprevedibili. Altre stime danno una quantità di scorie compresa fra il 25 ed il 30%. La precisione chirurgica fino alla tonnellata della previsione in tabella ci sembra alquanto pretenziosa.

Le ceneri pesanti andrebbero smaltite successivamente in quanto rifiuti tossici, perché in base alla pubblicazione scientifica citata ci dovrebbero essere metalli IPA, PCDD/F e altro. Riguardo al riciclo di

¹¹ F. Valerio, *Impatti ambientali delle ceneri e dei residui solidi prodotti dall'incenerimento di rifiuti urbani: rassegna bibliografica*, *Epidemiol Prev*, 244 (2008)

queste ceneri pesanti, andrebbe pertanto effettuata una attenta analisi chimica qualitativa e quantitativa in loco, per verificare la presenza di IPA, PCDD/F e COV. Deve essere, a nostro avviso, onere del proponente e gestore dell'impianto mettere a disposizione risorse materiali e finanziarie per effettuare questi controlli, ma deve essere di un ente terzo (pubblico) asseverare il codice CER di queste scorie ed una procedura di come questo controllo potrà avvenire dovrebbe essere inserita nel progetto.

Ricordiamo che la legge 116 del 11/08/2014 all'art. 13 introduce una nuova premessa all'Allegato D della parte IV del D.Lgs. 152/06. La nuova premessa è particolarmente significativa, in quanto detta le regole generali per l'attribuzione del codice al rifiuto da parte del Produttore. Riportiamo testualmente:

"6. Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità stabilite nei commi precedenti, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso.

7. La classificazione in ogni caso avviene prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione»."

In sintesi, dunque, alla luce delle nuove disposizioni, i produttori di rifiuti devono aggiornare le analisi di caratterizzazione e provvedere, nei casi dubbi, a una nuova classificazione dei rifiuti.

I nuovi criteri di classificazione dei rifiuti inseriti nel Regolamento 1357/2014 e alla luce della Decisione 955/2014, a nostro avviso, includono quindi le ceneri pesanti classificate con codice CER 190112, 190304, 190305, 190307, tra i rifiuti pericolosi assoluti o quantomeno tra i rifiuti con caratteristiche di pericolo HP6 (Tossicità acuta) e HP7 (cancerogeno).

Il progetto prevede un trattamento di recupero di materiali ferrosi ed una inertizzazione del resto, per inviare a recupero di vario tipo. Lo SLA è su questo punto alquanto carente, a nostro avviso.

Il progetto non specifica presso quali cementerie/impianti di betonaggio e/o in subordine presso quali discariche esaurite si intende trasferire le scorie visto che la cementeria più vicina si trova a 200 km (Augusta) e le discariche esaurite in Sicilia sono oggetto di bonifiche o destinate a bonifiche e l'autorizzazione da parte della Regione siciliana non è perciò scontata.

Il trasferimento di tali scorie (117 ton/annue che umide supereranno le 150 tonnellate) comporta comunque un ulteriore aumento di mezzi speciali per il trasporto (almeno tre autobotti al giorno che si sommano ai 9 in ingresso per il CSS).

Andrebbe specificato come si intende trasportarle, le precauzioni che saranno prese per evitare di disperderle per errore o per incidente nel trasporto, e le emissioni causate da tale trasporto, nonché inserire queste ultime nel conteggio totale delle emissioni del progetto.

Anche per le acque di lavaggio delle camere di combustione va fatta una analisi più approfondita, in quanto le ceneri pesanti presenteranno materiali tossici, che difficilmente possono essere smaltiti con lo stesso sistema usato per le linee ad OCD.

Riguardo alle ceneri leggere, che come si evince dalla tabella di cui sopra, sono pericolosissime (codici CER 190113 e 190105) e una parte (non tutte) di queste saranno verosimilmente intercettate dai sistemi di filtraggio. Tuttavia tale filtraggio è tanto più efficiente quanto più i filtri sono nuovi e puliti. Non è indicato un piano di sostituzione e manutenzione dei filtri, che fissi la cadenza periodica di pulizia e sostituzione. Né è indicato un piano di smaltimento dei filtri stessi a fine vita.

A maggior sicurezza del personale che vi lavora, oltre che del comprensorio in cui insiste l'impianto, occorre prevedere silos per lo stoccaggio delle ceneri che verranno avviate a trattamento/inertizzazione e/o a deposito finale presso altri impianti esterni all'impianto. Esiste infatti il rischio ambientale associato ad eventuali guasti dell'impianto che può dar luogo alla diffusione di polveri in una zona soggetta a venti. La definizione generica di "aree/baie" per descrivere i luoghi di stoccaggio delle ceneri appaiono invero poco rassicuranti e non conformi alle migliori BAT e non è sufficiente, a nostro avviso, utilizzare un capannone che, come scritto nel progetto, non è ermeticamente chiuso.

A completamento delle opere ed attrezzature occorre inoltre prevedere sistemi di carico automatico che provvedono al trasferimento su autobotti delle ceneri stoccate.

Tutto ciò a ragione del fatto che, come detto, la pericolosità delle ceneri pesanti e leggere è un fatto accertato a prescindere dalla loro classificazione in rifiuti pericolosi o non pericolosi (e nel progetto non abbiamo letto attraverso quale lavorazione o parte dell'impianto avviene questa possibile divisione e classificazione).

Ci sembra quantomeno colpevole considerare non pericolose tali ceneri (per giunta trattate chimicamente con additivi chimici) che come tali andrebbero trattate nella loro totalità, applicando un elementare principio di precauzione oltre che la delibera interministeriale del 27/07/1984 che le considera invece pericolose.

Per quanto riguarda i rifiuti in ingresso all'impianto, il nuovo deposito temporaneo rifiuti che dovrà essere realizzato, secondo le norme che regolano le discariche di rifiuti, nell'area sottostante l'area di scarico del CSS, esso dovrà essere autorizzato dalle competenti autorità regionali.

Infine occorre prevedere un deposito/silos del percolato.

V. Emissioni

La diminuzione delle emissioni previsto dal progetto non deriva dalla qualità del combustibile, bensì dalla diminuzione della produzione energetica già in corso da anni. Dai dati presentati nello SLA abbiamo elaborato la seguente tabella per consentire un confronto sinottico. La penultima colonna (5) rappresenta i limiti di legge che il progetto dichiara di rispettare, mentre l'ultima (6) è identica a questa ma trasformata in t/a, per consentire un confronto diretto con le colonne 2, 3 e 4.

EMISSIONI PRINCIPALI INQUINANTI DA CAMINO				Quota TMV	
	TABELLA 3.3.11.5e/5f del SIA pag.116 - tonn/anno			Tab.3.3.11.5b	da TMV - tonn/anno
	AUTORIZZATO 8760 hr/anno	ATTUALE 3300 hr/anno	FUTURO 7800+1000 hr/anno	Limite TMV - mg/Nm3	
SO2	4520,2	1702,8	300,6	40	124,8
NOx	2260	851,4	399,5	100	312
PTS	452	170,3	33,2	5	15,6
Cd+Hg+Tl	1,13	0,4	0,169	0,04	0,1248
Sb+...	22,601	8,5	1,503	0,2	0,624
CO2	6122923	2306580,6	846039		
IPA				0,01	0,0312
PCDD/PCDF				2,50E-08	7,8E-08

Ribadiamo, come già più volte detto, che le stime teoriche della colonna 4 sono attendibili solo nella misura in cui si ha la certezza della composizione chimica del CSS in ingresso. Ci sembra perciò pretensioso da parte degli estensori del progetto parlare di concentrazioni "garantite" come si fa a pag. 112 del SLA.

Come si fa a "garantire" quali sono le sostanze contenute nei fumi e nelle ceneri, quando i materiali che alimentano l'inceneritore sono imprevedibili, proprio perché la materia prima da cui origina il CSS è un rifiuto indifferenziato e lo stesso CSS è soggetto a controlli a campione?

Analogamente a quanto detto per le ceneri deve essere, a nostro avviso, onere del proponente e gestore dell'impianto mettere a disposizione risorse materiali e finanziarie per effettuare i controlli sulle emissioni, ma deve essere di un ente terzo (pubblico) asseverare i risultati dei controlli.

Balza agli occhi che manca una stima di IPA e PCDD/PCDF nella colonna 4 (FUTURO). Si evincerebbe che la qualità dell'aria dovrebbe migliorare, per quanto riguarda macroinquinanti e metalli. Il vero problema sta invece in diossine, furani, fenili e idrocarburi policiclici aromatici, tutti composti cancerogeni e nocivi. I tempi di decomposizione al suolo di questi composti sono biblici. È notorio infatti che le diossine possono resistere nel suolo per molte centinaia di anni. Pertanto la probabilità che possano rientrare nella catena alimentare rasenta la certezza, in quanto si accumulano in continuazione.

Si potrebbe obiettare che le diossine siano emesse in minime quantità e, forse, a livelli inferiori ai limiti di legge, ma l'impianto oggetto di autorizzazione ambientale è abbastanza grosso (il terzo più grande d'Italia) e quello che conta ai fini delle ricadute ambientali nella produzione di inquinanti, solidi o gassosi, è la quantità totale di inquinanti riversati nel tempo sul territorio e non le emissioni per metro cubo o per tonnellata di CSS incenerito.

A ciò si aggiunga che il problema delle diossine e degli altri inquinanti è che ce ne sono già troppe nell'area ad alto rischio ambientale della Valle del Mela. Dal 2006 è stata dichiarata Sito di Interesse Nazionale (SIN) e da allora tutta l'area è in attesa di bonifica (vedi sotto). Dopo ben nove anni nessun intervento è stato effettuato. A nostro avviso è altamente inopportuno che continui la

contaminazione del suolo, in un'area che invece dovrebbe essere bonificata con grande urgenza.

A ciò è da considerare che la legge fissa dei limiti per ogni singolo impianto. Ma nella Valle del Mela insistono oltre alla centrale Edipower numerosi impianti impiantati. È indubitabile che ciascuno di questi impianti abbia ricevuto le AIA secondo procedure trasparenti e rispetti i tetti delle emissioni. Ma il combinato di tutti questi impianti non è normato da nessuna legge, ed il rischio per la salute dei cittadini è onestamente troppo alto.

Poiché conformemente al D.lgs. 152/2006 *“devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell'inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili”*, riteniamo indispensabile, per quanto riguarda il sistema di controllo delle emissioni delle due linee fumi, che il progetto preveda una duplicazione per ogni linea e non una linea di riserva per ambedue le linee. Inoltre non risulta che sia previsto il blocco automatico dell'alimentazione dei rifiuti nei casi previsti dall'Art. 8 comma 8 del dlgs 133/2005, né sembra prevista la procedura necessaria per ottenere il fermo impianto per anomale condizioni di funzionamento per oltre 4 ore, come previsto all'art. 16 del suddetto d.lgs. Inoltre sarebbe opportuno avere un monitor in luogo pubblico che evidenzi i valori misurati in continuo e in tempo reale.

Inoltre per quanto riguarda la temperatura dei fumi nella zona di “post-combustione” il progetto prevede che i fumi permangano per almeno 2 secondi a temperatura non inferiore a 850°C. Se è pur vero che questa condizione è consentita dalla legge¹², è altrettanto vero che essa rappresenta la condizione minima accettata che potrebbe facilmente essere accidentalmente infranta, con gravi ripercussioni sulla pericolosità delle polveri e dei fumi immessi in atmosfera. Le BAT¹³ (Best Available Techniques), suggeriscono¹⁴ che le alte temperature di incenerimento (1.100 – 1.400°C) forniscono numerosi vantaggi rispetto alle basse temperature di combustione (850 – 900°C). In questo modo tra l'altro tutti i materiali organici sono completamente inceneriti, che il contenuto di idrocarburi e di CO è più basso, che si ha una maggiore distruzione di molecole di PCB. La tecnologia scelta con forno a griglia anziché a tamburo rotante pone però dei limiti pratici alla temperatura (circa 1050 °C) massima per evitare problemi alle scorie con costi maggiori di smaltimento a scapito delle qualità delle emissioni.

¹² (850 °C per i RSU secondo la normativa italiana: D.M. 19/11/1997, n. 503)

¹³ Integrated Pollution Prevention and Control “Reference Document on Best Available Techniques (BREF) for Waste Incineration”, European Commission, Directorate General JRC, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (Seville), Technologies for Sustainable Development, European IPPC Bureau, (Agosto 2006).

¹⁴ Pag 261 punto 4.2.16 “Higher temperature incineration (slagging)”

VI. Congruità col piano energetico regionale

Benché la validità del PEARS (Piano per le Energie Alternative della Regione Sicilia) sia scaduta il 21/12/2012, in assenza di altre determinate della regione Sicilia non si può dire che il piano non sia in vigore, in quanto il vuoto legislativo causato dai ritardi e dalle inadempienze della burocrazia regionale non può in alcun modo essere sostituito dal caos, dall'arbitrio di chiunque, perché in un mondo civilizzato non può valere la legge della jungla. Peraltro moltissimi comuni siciliani hanno elaborato piani per le energie alternative comprendenti impianti fotovoltaici da realizzarsi sulle coperture degli edifici comunali. Tali piani sono stati presentati al Dipartimento Energia della Regione Sicilia ed approvati persino nel 2015. Evidentemente **il PEARS è ritenuto ancora in vigore.**

Ancorché, come detto sopra, la produzione energetica dell'impianto crollerà, il parere della regione sulla ammissibilità del piano e le sue eventuali interferenze con l'esistente va, a nostro avviso, richiesto, ed un eventuale parere favorevole è indispensabile per la concessione dell'AIA.

VII . Congruità col piano rifiuti regionale

Come già anticipato in premessa, a tutt'oggi non esiste un Piano ordinario di gestione dei rifiuti della Regione siciliana, bensì un piano straordinario di gestione, predisposto nel 2012 dal Commissario straordinario all'emergenza rifiuti¹⁵, ma la cui VAS è ancora da approvare in via definitiva dal MATTM¹⁶. Il decreto VAS emanato dal MATTM in data 28/05/2015 ha fatto delle osservazioni e richiesto correzioni ed altri adempimenti. Nelle prescrizioni non si citavano incenerimenti di CSS. In assenza di nuovi piani la richiesta di incenerire il CSS fino ai grandi volumi proposti non è, come argomentato al capitolo III, congrua con la politica di gestione dei rifiuti stabilita dalla regione.

In verità la politica regionale sui rifiuti potrebbe cambiare. Infatti stanno circolando almeno due proposte. Una idea del governo era la realizzazione di due grandi inceneritori per una capacità complessiva di circa 700.000 t/a di CSS. Questa cifra si otterrebbe dai conteggi illustrati nella seguente tabella, posto che il totale della frazione residua dopo il 65% della RD sia la voce F della tabella stessa.

A	Frazione residua da inviare al TMB (teorica, 65% di RD)	836.893 t/a
	Efficienza teorica della produzione di CSS	
B=A*65%	Rifiuti e combustibili da rifiuti (FS e CSS)	543.981 t/a
C	Rifiuti e combustibili da rifiuti avviati agli impianti produttivi (2013)	0 t/a
D=B-C	Rifiuti e combustibili da incenerire	543.981 t/a
	Scarti irrecuperabili da RD	
E	Scarti da RD	155.423 t/a
F=D+E	Fabbisogno teorico di incenerimento	699.404 t/a

Tali conteggi sono secondo noi sbagliati (come argomentato al capitolo II) in quanto l'efficienza di produzione del CSS dal secco indifferenziato dopo il TMB difficilmente può superare il 75%. E comunque la stima del fabbisogno dipende da quanto la gestione dei rifiuti diventerà virtuosa in Sicilia. Tale conteggio era fissato nella proposta di decreti attuativi per il decreto Sblocca Italia fatta dal MATTM a settembre e poi ritirata.

Recentemente la giunta regionale ed il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti hanno in maniera non ancora ufficiale proposto la realizzazione di 6 inceneritori più piccoli, locati nelle province di Palermo, Catania, Messina e nei comprensori Caltanissetta-Enna, Agrigento-Trapani e Ragusa-Siracusa.

La nostra associazione è, ovviamente, contraria a questa proposta per le ragioni di politica europea discusse al capitolo II e perché ritiene la riduzione dei rifiuti ed il recupero di materia l'opzione ecologicamente preferibile. Tuttavia non possiamo non rimarcare il fatto che i possibili scenari di un piano regionale siciliano non possono che essere i tre seguenti

- 1) Gestione europea e virtuosa basata su riduzione, riuso, recupero, riciclo e riprogettazione
- 2) Due grossi inceneritori (piano del governo)
- 3) Sei piccoli inceneritori (piano in studio presso la regione).

Nessuno di questi è congruo con la proposta di riconvertire la centrale Edipower in inceneritore di CSS.

Non sembra un caso, pertanto, che l'Assemblea Regionale Siciliana abbia approvato in data 20/10/2015 due mozioni di opposizione alla realizzazione di questa opera.

¹⁵ Emergenza cessata nel 2013

¹⁶ La VAS rilasciata dal MATTM in data 28/05/2015 è stata condizionata a correzioni e modifiche ancora non presentate dalla Regione siciliana.

VIII. Conflitto di competenze per rilascio dell'AIA

Un altro aspetto configura un conflitto di competenze stato-regione per la concessione dell'AIA. La regione Sicilia dovrà redigere al più presto un nuovo piano regionale rifiuti. Questo piano sarà soggetto a VAS. Per il progetto in parola, trattandosi di un impianto energetico con potenza superiore a 300 Mw, è stata richiesta la procedura VIA al MATTM in ordine alla quale queste osservazioni sono state preparate. Tuttavia, in base a quanto dichiarato dal progetto stesso, tratterà preferenzialmente CSS prodotto da rifiuti siciliani, la cui sovranità di gestione è della regione Sicilia. Ora, però, il progetto avrà una produzione energetica massima dichiarata di 788.000 Mwh (7800h*60Mw per il TMV+1000h*2*160Mw per gruppi SF1 e SF2, vedi p.es. tabella 3.3.3a pag. 17 della Sintesi non tecnica, riportata qui sotto).

Tabella 3.3.3a Confronto della potenza installata e delle ore di funzionamento dei singoli gruppi tra scenario attuale autorizzato e di progetto della CTE

Impianto	Scenario Attualmente Autorizzato			Scenario di Progetto (ore/anno)		
	Potenza Termica (MW)	Potenza Elettrica (MW)	Ore Funzionamento (ore/anno)	Potenza Termica (MW)	Potenza Elettrica (MW)	Ore Funzionamento (ore/anno)
Gruppo 1	417	160	8.760	417	160	1.000
Gruppo 2	417	160	8.760	417	160	1.000
Gruppo 5	798	320	8.760	-	-	-
Gruppo 6	798	320	8.760	-	-	-
TMV	-	-	-	200	59.9	7.800
Totale	2.430	960	-	1.034	379.9	-

Ciò a fronte di una già bassa produzione energetica (vedi tabella 4 pagina 10 del progetto definitivo, riportata qui sotto) di circa 1.550.000 Mwh nel 2014 (ultima colonna, riga 3) per un utilizzo che va da 2500 a 3500 ore delle quattro linee esistenti. Ovvero una produzione energetica nel 2014 circa doppia di quella proposta adesso, con meno della metà delle ore di funzionamento.

Unità	SF1		SF2		SF5		SF6		TOT
Pot. El.	160 MW		160 MW		320MW		320MW		960 MW
fuel [Mcal]	742.284		735.364		1.054.679		1.279.137		3.811.466
Energia lorda [kWh]	293.606.325		288.109.575		438.349.248		527.262.192		1.547.327.340
Ore marcia	3.672		3.495		2.749		3.271		13.187
Emissioni	t/y	mg/Nmc	t/y	mg/Nmc	t/y	mg/Nmc	t/y	mg/Nmc	t/y
SO ₂	82,994	85,6	88,105	84,0	164,226	99,7	170,377	106,0	505,702
NOx	56,663	59,1	51,392	60,1	128,526	80,0	183,655	82,7	420,236
PST	2,049	2,9	3,508	3,1	21,447	5,3	20,057	9,2	47,061

Tabella 4 – Valori delle emissioni di macroinquinanti (anno 2014): dettaglio riferito alle singole unità e valore complessivo riferito all'intera centrale con specifiche ore di funzionamento e relativi consumi di combustibile

Ovviamente tale programmato crollo produttivo dimostra che la volontà dell'impresa non è quella di produrre energia elettrica ma di incenerire CSS (come citato in Premessa), con il fine

di ottenere altresì un risparmio di costi di esercizio della centrale dato che la materia prima utilizzata sarebbe pagata dai conferitori. Ciò, oltre a dimostrare che il roboante titolo **“Impianto di Valorizzazione Energetica del CSS”** è in contraddizione con gli stessi numeri forniti, dimostra inoppugnabilmente che **il progetto non è altro che la realizzazione di un impianto di smaltimento tramite incenerimento di rifiuti non pericolosi (CSS)**. Pertanto la sua autorizzazione deve essere rilasciata dalla **regione Sicilia**, che è sovrana nella gestione dei rifiuti prodotti dai siciliani, attraverso un piano sottoposto a VAS e non ad una VIA. Il MATTM deve quindi valutare la propria competenza a rilasciare l'AIA richiesta, alla luce di questa osservazione.

IX. Opportunità di un tale impianto in un'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale

La legge 7 luglio 1986 n. 349 individuava la possibilità da parte del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente, di dichiarare "aree ad elevato rischio di crisi ambientale" gli ambiti territoriali e marittimi caratterizzati da gravi alterazioni degli equilibri ambientali. Il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 "Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale" ha introdotto una nuova normativa in base alla quale "le Regioni, sentiti gli enti locali, nei rispettivi territori, individuano le aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione" (comma 2). Il comprensorio del Mela (comuni di Condò, Gualtieri Sicaminò, Milazzo, Pace del Mela, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela e San Pier Niceto) è stato dichiarato area ad elevato rischio di crisi ambientale.

Le strutture ed impianti presenti nel comprensorio sono:

- Impianti chimici di raffinazione petrolifera, di costruzione di scafi in vetroresina, di recupero piombo, di imbottigliamento GPL, di conglomerati bituminosi e cementizi, di lavorazione di materie plastiche, relative infrastrutture petrolifere e relative infrastrutture stradali ad essi asservite;
- 3 centrali termoelettriche
- 1 stazione a 380 kV- 1 stazione a 220 kV- 1 linea aerea a 380 - 2 linee aeree a doppia terna a 220 kV- 4 linee aeree a 220 kV- alcune linee a 150 kV;

L'azienda fa un confronto dettagliato della ricaduta al suolo degli inquinanti nella situazione attuale e in quella futura. Ma la chiusura di due linee di produzione energia elettrica che utilizzano combustibili fossili non può essere portata a maggior giustificazione del nuovo impianto per una minor ricaduta di inquinanti sul territorio nella nuova conformazione; su di esso graveranno invece altri tipi di inquinanti o in maggior misura tipo metalli pesanti e diossine. **Non ha nessuna logica bonificare da un lato e continuare ad inquinare cambiando inquinanti dall'altro.**

Per questa ragione sarebbe necessario procedere con una riconversione industriale che non impatti sulla salute e sull'ambiente del comprensorio come invece si intende fare con la riconversione progettata da EDIPOWER.

X. Conclusioni

In aggiunta alle perplessità ed alle obiezioni di scenario e tecniche avanzate nei precedenti capitoli, purtroppo non è possibile valutare la sostenibilità finanziaria dell'opera, in quanto non sono forniti dati di alcun tipo. Precisiamo che, visto che il CSS si produce a partire da risorse pubbliche (quei materiali che una volta recuperati diventerebbero denari sonanti nelle casse dei comuni), è altamente opportuno che chi progetta l'uso di tali risorse ne renda conto in sede di progetto ai cittadini, presentando un accurato piano finanziario.

Abbiamo diffusamente discusso (capitolo II) su come gli scenari europei auspicano una stabile realizzazione di una economia circolare, un nuovo modello di sviluppo basato sulla riduzione dei rifiuti e sul recupero spinto di materia per ridurre il saccheggio delle risorse terrestri e per fronteggiare la crisi economica da scarsità di risorse che, verosimilmente, sarà fra i principali problemi di politica economica e industriale di tutta l'Europa nei prossimi decenni.

Abbiamo osservato (capitolo III) come

- 1) l'approvvigionamento del CSS sarà un grave problema e che l'impianto è largamente sovradimensionato per tutta la regione Sicilia;
- 2) non è possibile conoscere le specifiche chimiche del CSS che sarà incenerito e questo può inficiare le predizioni teoriche su emissioni e scorie;
- 3) che il CSS ed il suo incenerimento oltre ai costi ambientali presenta gravi costi economici per i cittadini;
- 4) che ci sono aspetti di illegittimità nella sua produzione e nel suo uso;
- 5) che esistono serie, economiche ed ambientalmente sostenibili alternative all'incenerimento, basate sul recupero spinto di materia (le FDM);

Abbiamo discusso (capitolo IV) il problema delle scorie ed evidenziato che non è affatto chiaro nel progetto e nello SLA come saranno gestite, in quanto le soluzioni prospettate sono troppo vaghe.

Abbiamo discusso di come i microinquinanti emessi si depositeranno sul suolo ed ivi potrebbero restare per centinaia di anni, con la certezza di ritrovarli nella catena alimentare.

Abbiamo discusso la congruità del progetto rispetto ai piani energetici (capitolo VI) e rifiuti (capitolo VII) regionali, arguendo che non può essere la vacatio di piani e regolamenti regionali, una buona ragione per arrendersi alla legge della jungla.

Nel capitolo VIII abbiamo argomentato che nonostante il titolo il progetto è stato ideato non per produrre energia, ma per incenerire CSS di bassa qualità (rifiuto). A nostro avviso, nonostante la potenza dell'impianto sia superiore a 300 Mw, ma in quanto la principale funzione dell'impianto non è la produzione di energia ma l'incenerimento, responsabile della concessione dell'AIA non può essere il MATTM, ma la regione Sicilia, titolare della gestione dei rifiuti siciliani.

In ultimo abbiamo evidenziato l'opportunità che nell'AERCA della Valle del Mela, pur abbattendo le emissioni, rispetto alla attuale situazione, abbattimento che deriva dal crollo della produzione energetica e non già dalla qualità del combustibile, la situazione dell'area ad alto rischio ambientale della Valle del Mela è già pregiudicata da decenni e decenni di emissioni, che hanno fatto accumulare al suolo agenti inquinanti a livelli insostenibili per la salute pubblica. L'area deve essere bonificata e liberata da emissioni macroinquinanti, microinquinanti e climalteranti di tutti i tipi.

In conclusione, a nostro avviso, l'AIA non può essere concessa.

COMUNE DI PACE DEL MELA

PROVINCIA DI MESSINA

AREA 4 TECNICO MANUTENTIVA

PARERE DI CUI ALL'ART. 53 DELLA LEGGE 08.06.1990 N° 142 RECEPITA DALLA L.R. N° 48/91
E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI INTRODOTTE CON LA L.R. 30/2000

- Vista la proposta di deliberazione avente per oggetto:

Procedura di V.I.A. – A.I.A. presentata da Edipower SpA relativamente al progetto “Centrale Termoelettrica di San Filippo del Mela(Me). Progetto impianto di valorizzazione energetica di CSS”. Approvazione osservazioni ex art.24 comma 4 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

- Per la regolarità tecnica si esprime parere favorevole.

Pace del Mela, li 18.11.2015



Il Responsabile dell'Area 4
Ing. Arturo Alonci

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Calderone Natale

IL SINDACO
F.to Sciotto Prof. Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Pace del Mela li, 19 NOV. 2015



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Carugno Anna Maria

SI ATTESTA

Che la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 16 della L.R. N° 44/91 e dell'art. 134 del D.lvo n. 267/2000.

Che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva il _____, decimo giorno della relativa pubblicazione.

Pace del Mela, li 18/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Carugno Anna Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____ per giorni 15 consecutivi.

Pace del Mela, li _____

IL MESSO COMUNALE
F.to _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. _____